
La pensione per i lavori usuranti

Lavori faticosi, attività svolte di notte, e in generale tutti gli impieghi considerati usuranti: per queste categorie di lavoratori il [decreto legislativo 21 aprile 2011 n° 67](#) ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, una disciplina che consente di anticipare l'età pensionabile.

La normativa, che è stata mantenuta, seppur con alcune modifiche, dalla [legge 6 dicembre 2011 n° 201](#) (Legge Fornero), è stata recentemente oggetto di alcune migliorie ad opera della legge di bilancio per il 2017 ([Legge 11 dicembre 2016 n° 232](#)).

Vediamo dunque di riassumere in breve quali sono i requisiti e chi sono i lavoratori che possono beneficiare di tali disposizioni.

Gli interessati

L'agevolazione riguarda i soli lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa le attività individuate nell'articolo [1 del Decreto Legislativo n. 67/2011](#).

Si tratta delle seguenti categorie:

- a) **addetti in mansioni particolarmente usuranti** (ad esempio, lavori in galleria o nelle cave, lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti ecc.);
- b) **lavoratori turnisti** che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- 3) **lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»**, cioè coloro che svolgono la propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;

4) **lavoratori che conducono veicoli**, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per quanto tempo

Per usufruire delle agevolazioni riservate ai lavoratori “usurati”, secondo le disposizioni contenute nell’ [dall'articolo 1, comma 206 della legge 232/2016](#) (è la legge di bilancio per il 2017) i lavori sopra indicati devono essere stati svolti per almeno 7 anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

In cosa consiste il beneficio

I lavoratori “usurati” possono andare in pensione – se è più favorevole rispetto alle regole della Riforma Fornero - con il vecchio sistema delle quote. In pratica gli interessati possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, al raggiungimento della quota 97,6, ottenuta sommando una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età minima pari a 61 anni e 7 mesi.

Per chi lavora di notte

Come abbiamo già detto anche i lavoratori che svolgono lavori notturni rientrano tra i lavoratori usurati. Ci sono, però, alcune condizioni: l’attività lavorativa notturna deve essere stata svolta per almeno per almeno 3 ore (nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell'intero anno lavorativo; oppure per almeno 6 ore (sempre nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l'anno.

Se i turni notturni sono compresi tra 72 e 77 la quota da raggiungere è incrementata di un punto (da 97,6 a 98,6), con un aumento dell’età minima a 62 anni e 7 mesi; se, invece, i turni notturni sono in un anno compresi tra 64 e 71 giornate allora l’età minima richiesta cresce a 63 anni e 7 mesi, con il conseguente incremento della quota che sale a 99,6 con una età minima di 63 anni e 7 mesi.

Lavori usuranti (e notturni con più di 77 notti lavorate l'anno)¹

Anno	Lavoratori dipendenti			Lavoratori Autonomi *		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	61 anni e 3 mesi	35	97,3	62 anni e 3 mesi	35	98,3
2016	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
dal 2017 al 2026	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6

Finestra Mobile Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016:12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)

- 1) Con **almeno 3 ore** lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con **almeno 6 ore** lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni l'anno.

* Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Lavoratori Notturni (da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno)²

Anno	Lavoratori dipendenti			Lavoratori Autonomi *		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	62 anni e 3 mesi	35	98,3	63 anni e 3 mesi	35	99,3
2016	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
2017-2026	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6

Finestra Mobile Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016:12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)

- 2) Almeno 6 ore lavorate nell'Intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 72 e i 77 giorni l'anno.

* Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Lavoratori Notturni (da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno)³

Anno	Lavoratori dipendenti			Lavoratori Autonomi *		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	63 anni e 3 mesi	35	99,3	64 anni e 3 mesi	35	100,3
2016	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
2017-2026	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6

Finestra Mobile Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016:12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)

- 3) Almeno 6 ore lavorate nell'Intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 64 e i 71 giorni l'anno.

* Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

La finestra

Modificando, in meglio, la normativa in vigore fino al 31 dicembre del 2016, la Legge di bilancio per il 2017 ha “congelato” fino a tutto il 2026 l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi dovuti al crescere della cosiddetta “aspettativa di vita” ed ha “cancellato” il meccanismo delle cosiddette “finestre”. Ciò vuol dire che si può andare in pensione dal mese successivo al raggiungimento della quota senza attendere ulteriori date.

La domanda per accedere ai benefici per i lavori usuranti

Secondo le disposizioni della Legge 232/2016, per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare, per ottenere il riconoscimento di lavoro usurante, una apposita domanda alla sede INPS entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati. Solo se i requisiti agevolati sono maturati nel corso del 2017 questa domanda andava presentata entro il 1° marzo 2017.

Attenzione a non confondere la richiesta di essere considerato un “lavoratore usurato” con la domanda di pensione vera e propria che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione INPS di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

La domanda deve essere presentata all'INPS e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti e dagli elementi di prova in data certa da cui si rileva l'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento.

La documentazione da produrre è indicata in un apposito decreto ministeriale (è il [Dm 20 Settembre 2011](#)) in attesa che, così come prevede la Legge di Bilancio per il 2017, un successivo decreto del Ministero del Lavoro introduca semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.

Dopo la domanda

Una volta ricevuta la domanda per essere ritenuto un usurato, l'INPS comunicherà entro il 30 ottobre dell'anno interessato:

- a) **l'accoglimento della domanda**, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, dopo aver accertato sia il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti sia la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- b) **l'accertamento del possesso dei requisiti** dello svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso alla pensione verrà indicata con successiva comunicazione dopo il monitoraggio delle risorse;
- c) **il rigetto della domanda**, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"